



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
Causa T-510/20, 22 ottobre 2021	Fachverband Spielhallen eV, LM Contro Commission européenne	Quarta (Tribunale)	Giudizio di annullamento di decisione della Commissione	DE	/	/		Aiuti di Stato	Aiuti di Stato - Trattamento fiscale degli operatori dei casinò pubblici in Germania - Prelievo sugli utili - Vantaggio fiscale - Natura selettiva

**Classificazione**

Diritto primario  
Aiuti di Stato

**Questione pregiudiziale**

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Fachverband Spielhallen eV e la LM sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

**Nota redazionale**

Ai sensi della legge sui casinò, le entrate generate dagli stessi erano soggette a due diversi regimi fiscali. Da un lato, erano soggette a un regime fiscale speciale che consisteva in una tassa sui casinò; dall'altro, le entrate non derivanti dal gioco d'azzardo (es. ristorazione) erano soggette al normale regime fiscale, costituito dall'imposta sul reddito o sulle società e dall'imposta sugli affari. L'art. 14 della legge sui casinò prevedeva che il 75% degli utili annuali dichiarati dai gestori di casinò pubblici, derivanti o meno dal gioco d'azzardo, doveva essere versato al Land della Renania Settentrionale-Vestfalia. Tuttavia, se il quarto rimanente di questo profitto superava il 7% della somma delle quote del capitale sociale, delle riserve e del fondo comune, l'intero profitto doveva essere versato al Land. Il prelievo degli utili, nella misura in cui derivava da redditi non derivanti dal gioco d'azzardo, era deducibile dalle basi imponibili dell'imposta sul commercio e dell'imposta sul reddito o sulle società come "spese sostenute nell'esercizio dell'attività". È questa deducibilità che i ricorrenti hanno contestato in quanto costituente un aiuto di Stato. Il Tribunale ricorda anzitutto che la qualificazione come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE presuppone che siano soddisfatti quattro criteri cumulativi, vale a dire, in primo luogo, che vi sia un intervento dello Stato o mediante risorse statali, in secondo luogo, che tale intervento possa incidere sugli scambi tra Stati membri, in terzo luogo, che esso conceda un vantaggio selettivo al suo beneficiario e, in quarto luogo, che esso falsi o minacci di falsare la concorrenza. Soprattutto, perché una misura sia qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, essa deve conferire al suo beneficiario un vantaggio sotto qualsiasi forma e questa è una condizione essenziale: non può esserci aiuto senza un vantaggio. I criteri relativi all'esistenza di un vantaggio e alla selettività possono essere esaminati congiuntamente nella misura in cui questi due criteri implicano la dimostrazione che la misura fiscale impugnata conduce a una riduzione dell'importo dell'imposta che sarebbe stata normalmente dovuta dal beneficiario della misura in applicazione del regime fiscale ordinario, e quindi applicabile ad altri contribuenti che si trovano nella stessa situazione; inoltre, la questione se la misura in questione conferisca un vantaggio ai suoi beneficiari e costituisca un aiuto deve essere valutata non sulla base di dati raccolti dopo la sua adozione, ma a partire dal momento in cui essa è stata adottata, effettuando un'analisi ex ante; la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato deve essere infatti valutata unicamente sulla base delle informazioni di cui la Commissione disponeva al momento dell'adozione di tale decisione. La censura dei ricorrenti si basa su una lettura manifestamente errata della decisione impugnata. Come sostiene la Commissione, il riferimento ai pagamenti speciali in questione ha il solo scopo di illustrare la portata del concetto di spese sostenute in operazioni commerciali. Non contraddice il ragionamento della decisione impugnata che il prelievo sugli utili sia un'imposta speciale deducibile come tale spesa, poiché la Commissione non ha in alcun modo considerato che il prelievo sugli utili debba essere classificato come un pagamento speciale paragonabile alle ammende per comportamenti anticoncorrenziali. Il Tribunale, pertanto, respinge il ricorso nel suo complesso poiché manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico.